

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2178-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDD)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1975
(V. Stampato n. 3620)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1975*

Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970

Comunicata alla Presidenza il 22 settembre 1975

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, approvato dalla Camera il 2 luglio scorso, si compone di due articoli, ma in origine ne aveva uno solo, il primo: volto a prorogare fino al 31 dicembre 1979 la delega al Governo per l'emanazione di norme di attuazione della decisione adottata dal Consiglio delle Comunità europee a Lussemburgo il 21 aprile 1970, in ordine alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.

Il secondo articolo, proposto dal Governo come articolo aggiuntivo ed accolto dalla Camera, riguarda materia del tutto diversa, anche se direttamente connessa alla politica comunitaria, quale è appunto l'utilizzazione da parte dell'Italia del Fondo europeo di sviluppo regionale.

La logica legislativa vorrebbe per questo secondo articolo una collocazione diversa da quella di un provvedimento di semplice proroga di una delega già concessa al Governo.

La questione è stata sollevata alla Camera, ma poi nessuna parte politica vi ha insistito, considerata l'urgenza di adottare, sia pure provvisoriamente, procedure idonee a consentire l'utilizzazione più sollecita del predetto fondo europeo, per l'istituzione del quale l'Italia, come è noto, si è battuta con il massimo impegno.

Rilevata questa incongruenza, peraltro di aspetto puramente formale, il relatore ritiene che per le ragioni anzidette, convenga recepire l'articolo aggiunto.

Passando al merito del primo articolo c'è da dire che la proroga della delega si giustifica per il fatto che, non essendo a tutt'oggi ancora approvate dal Consiglio delle Comunità le norme intese a stabilire, fra i Paesi membri, una base imponibile IVA uniforme, non è possibile, ai fini dell'integrale finanziamento del bilancio delle Comunità con risorse proprie, l'applicazione del tasso previsto sull'IVA.

Pertanto, in conformità dell'articolo 4 della già citata decisione del 21 aprile 1970, gli Stati membri devono continuare a versare — per la parte delle spese non coperte dalle altre risorse proprie (dazi doganali e prelievi agricoli) — contributi finanziari determinati in funzione del rapporto fra il prodotto nazionale lordo dello Stato membro e quello relativo all'intera Comunità.

Il termine ormai scaduto del 31 dicembre 1974, indicato alla legge n. 1185 del 1970, viene di conseguenza sostituito con il nuovo termine del 31 dicembre 1979, una proroga più che ragionevole per ritenere che, entro tale data, l'applicazione dell'imposta avrà una base imponibile comune.

L'articolo 2 prevede che fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione del Regolamento (n. 724/75) istitutivo del Fondo europeo di sviluppo regionale — normativa da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge — spetterà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno curare gli adempimenti connessi alla presentazione delle domande di contributo del Fondo alla Commissione delle Comunità. Di conseguenza spetterà alla Cassa per il Mezzogiorno provvedere all'istruttoria di tali domande ed acquisire i relativi elementi di valutazione tecnica ed economica da trasmettere alla stessa Commissione di Bruxelles.

Da notare, per finire, che alla Camera è stato apportato al testo un emendamento che fa obbligo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di consultare preventivamente le Regioni interessate in ordine alle singole domande presentate.

Queste le indicazioni essenziali sulla natura e sulla portata del disegno di legge, che il relatore si permette di sottoporre alla attenzione del Senato, confidando in una sollecita approvazione.

GIRAUDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

17 settembre 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, è prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione del regolamento CEE n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite per quanto di competenza le Regioni interessate, cura tutti gli adempimenti connessi alla presentazione alla Commissione delle Comunità europee, tramite il Ministero degli affari esteri, delle domande di contributo del Fondo stesso.

Per le stesse finalità la Cassa per il mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica di cui al comma precedente, provvede all'istruttoria delle domande di

contributo del Fondo e all'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla Commissione delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e per le Regioni.

È istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla CEE allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi a contributo. Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione del precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi.